

## **Circolare N.3/2019 del 20 marzo 2019**

### **“Le dichiarazioni dei redditi delle ASD in regime 398- Indicazioni Operative”**

#### **Premessa**

Il 31 marzo scade il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IRAP per le ASD, in regime 398/91, che hanno optato per un esercizio non coincidente per l'anno solare.

Obiettivo della circolare è quello di fornire una serie di indicazioni utili ai professionisti che si trovino dinanzi a tale scadenza, analizzando le modalità di corretta compilazione dei modelli dichiarativi analizzati. A completamento dell'analisi, viene, altresì, presentato un focus riepilogativo sui principali adempimenti ai fini IVA a cui sono sottoposti i Sodalizi in regime 398/91.

#### **1) Modello Redditi ENC- Indicazioni Operative**

L'art.2 della L. 398/1991 dispone che per i soggetti che adottano il regime forfetario il reddito imponibile è calcolato applicando all'ammontare dei proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività del 3% ed aggiungendo le eventuali plusvalenze patrimoniali.

È necessario, prima di proseguire, soffermarsi su quanto appena scritto. Infatti la Legge fa riferimento ai proventi conseguiti, indipendentemente dall'ammontare indicato in fattura.

Facciamo un esempio: il giorno 1/12/2018 la Asd Gamma ha emesso una fattura per sponsorizzazione pari a 10.000 € ( oltre iva). Al 31/12/2018, giorno di chiusura dell'esercizio, risulta incassato solo il 50% dell'importo fatturato quindi 5.000 €.

Ebbene, quando la Asd Gamma andrà ed effettuare il calcolo delle imposte non dovrà considerare tra i proventi l'intero ammontare di 10.000 € ma solo quanto percepito entro la chiusura dell'esercizio (5.000 €).

Fatta questa doverosa premessa, è ora importante volgere l'attenzione a come si redige la dichiarazione dei redditi e per farlo utilizzeremo una serie di esempi.

Si consideri sempre la Asd Gamma, la quale nel corso del 2018 ha registrato:

- Proventi da sponsorizzazioni per euro 62.000 €;
- Costi per euro 30.000 €;
- Plusvalenza patrimoniale derivante dalla vendita di attrezzature sportive per 500 €.

Ebbene, seguendo il dettato normativo dell'Art. 2 della L. 398/91, la Asd Gamma nel calcolo delle imposte dovrà applicare ai ricavi aventi natura commerciale e alle plusvalenze patrimoniali un coefficiente di redditività del 3% e successivamente calcolare l'IRES con aliquota del 27,5%.

Quindi:

Proventi commerciali (62.000 € + 500 €) = 62.500 €

Calcolo coefficiente di redditività (62.500 € X 3%) = 1.875 €

Calcolo IRES (1.875 € X 27,5%) = 515,63 €

Nel Modello Redditi la Asd Gamma, oltre a dover indicare il codice "8" tra le cause di esclusione dagli studi di settore, indicherà:

- Al rigo RG2 in colonna 1 e colonna 3 l'ammontare dei ricavi da sponsorizzazione, quindi 62.000 €;
- Al rigo RG6 l'importo della plusvalenza patrimoniale, quindi 500 €;
- Al rigo RG11 l'ammontare dei componenti positivi, quindi 62.500 €;
- Al rigo RG21 tra gli altri componenti negativi la detrazione del 97% sui ricavi, quindi 60.625 €;
- Al rigo RG24 la differenza tra RG11 e RG21, ovvero 1.875 €, che, così come riportato nell'esempio è proprio la base imponibile su cui successivamente applicare l'aliquota del 27,5%.

Una volta determinato il carico fiscale, la Asd Gamma dovrà procedere al versamento delle imposte con le medesime periodicità previste per le società di capitali.

## 2) Modello IRAP – Indicazioni Operative

Il modello IRAP va presentato con le stesse modalità di quello per l'IRES ma in modo autonomo.

Tutte le associazioni sportive dilettantistiche di qualsiasi natura rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta indipendentemente dalla natura dell'attività svolta come

stabilisce l'art. 2 del D. Lgs 446/97 istitutivo dell'IRAP, ovvero qualora l'attività riguardi l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio dei beni.

Per i Sodalizi in Regime 398/91, la base imponibile soggetta all'imposta per chi si avvale di questa legge è determinata come segue: -

- REDDITO COMMERCIALE DETERMINATO FORFETTARIAMENTE (3% DI QUELLO COMMERCIALE)
- RETRIBUZIONI SOSTENUTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE
- COMPENSI PER COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
- COMPENSI PER PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
- INTERESSI PASSIVI

**ATTENZIONE:** non rientrano nella base imponibile, quindi i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR ovvero “le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spesa, i premi e compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle FSN, FSPN, Enti Promozione sportiva, UNIRE e da qualunque altro organismo che persegua finalità sportive dilettantistiche e da essi riconosciuto”

**NON RIENTRANO NELLA BASE IMPONIBILE ANCHE** le spese documentate per vitto, alloggio e viaggio sostenute in occasione di prestazioni al di fuori dal comune da parte dello sportivo (atleti, allenatori, preparatori, tecnici, giudici di gara, ecc).

### 3) Disciplina IVA<sup>1</sup>

Vediamo in sintesi gli adempimenti, ridotti e semplificati nel regime della 398/91.

- NUMERARE PROGRESSIVAMENTE LE FATTURE EMESSE E REGISTRAZIONE SUL LIBRO IVA “CONTRIBUENTI MINORI” di cui al Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997 – Prospetto riepilogativo Corrispettivi/Acquisti, RIPORTANDO ANCHE GLI ESTREMI DEI VERSAMENTI. LA MANCATA TENUTA DEL REGISTRO NON COMPORTA LA DECADENZA DALLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DA DETTO REGIME

---

<sup>1</sup> Con l'avvento della Fatturazione Elettronica, dal 01/01, per i sodalizi che hanno fatto registrare, nell'esercizio precedente, un volume d'affari inferiore a € 65.000,00, non è scattato l'obbligo di emissione elettronica delle fatture. Non è stato tuttavia chiarito se tali Sodalizi siano o meno sottoposti al “Dati Fatture”, adempimento scomparso dal primo gennaio ed a cui le ASD erano obbligate fino al 31/12/2018. In attesa di pronuncia ufficiale, a parere di chi scrive, le ASD che emettono fatture per via analogica non sono sottoposte all'obbligo del “Dati Fatture”, al pari dei soggetti che hanno aderito al regime forfettario. Rimane tuttavia l'obbligo di rendicontazione mensile degli incassi presso la sede SIAE competente per territorio.

MA SOLO L'APPLICAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE, SEMPRE CHE L'A.F. POSSA PROCEDERE ALLA RICOSTRUZIONE CONTABILE DEI MOVIMENTI PER DETERMINARE L'IMPONIBILE E LA DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA IN PRESENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI PER USUFRUIRE DEL REGIME 398/91 (INTERPRETAZIONE CONFERMATA ANCHE DALLA CIRCOLARE A.E. N. 9 DEL 24.4.2013)

- OBBLIGO DI VERSAMENTO TRIMESTRALE DELL'IVA CON IL SISTEMA FORFETTARIO (6031, 6032, 6033 E 6034); UNICA DIFFERENZA CON IL REGIME NORMALE CHE NON VI E' L'APPLICAZIONE DELL'INTERESSE DEL 1% SUI VERSAMENTI E CHE LA SCADENZA DEL IV TRIMESTRE E' IL 16 FEBBRAIO ANNO SUCCESSIVO.
- L'INCLUSIONE DEI RICAVI COMMERCIALI IN UN DATO ESERCIZIO FISCALE CHE VA PER ANNO SOLARE E' A PRESCINDERE DAL CRITERIO DI CASSA, PER CUI SE SI E' EMESSA UNA FATTURA E REGISTRATA E ANCORA NON RISCOSSA VA CONSIDERATA NELL'IMPONIBILE ANNUO (A differenza dell'IRES-IRAP).
- NON SI APPLICA PER LE SOCIETA' IN REGIME FORFETTARIO DI CUI ALLA L. 398/91 LA NORMA CHE PREVEDE DI POTER EFFETTUARE OPERAZIONI CON IMPOSTA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA DI CUI ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 28.1.2009, N. 2.
- ESENZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA, DALLA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA

#### Riferimenti normativi:

- Legge 398/91;
- Dlgs 446/97;
- Decreto Ministeriale 11 febbraio 1997

***Circolare 3/19 redatta a cura***

***Centro Studi AICAS***

***20 marzo 2019***